Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

Alle Direzioni Regionali/Interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei vigili del fuoco

e, p.c.

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

ALLEGATO_3 m_it.COM-VI.REGISTRO UFFICIALE.E.0015735.15-06-2026.h.12:08

OGGETTO: La gestione dei procedimenti di prevenzione incendi di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 1° agosto 2011, n. 151 nell'ambito della conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 14 co. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241. – Chiarimenti

1. Premessa

I contenuti della presente nota richiamano principi e disposizioni già noti nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi e della conferenza di servizi decisoria. Tuttavia, alla luce delle ricorrenti esigenze di coordinamento procedurale emerse nei rapporti tra le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le amministrazioni procedenti, gli sportelli unici per le attività produttive, i rappresentanti unici delle amministrazioni statali e i professionisti antincendio e non, si ritiene utile fornire una sintesi organica degli adempimenti e delle modalità operative applicabili.

Il documento è pertanto finalizzato a favorire un'applicazione uniforme della disciplina vigente, a prevenire incertezze interpretative e a dirimere eventuali criticità procedurali nella gestione dei procedimenti di prevenzione incendi nell'ambito della conferenza di servizi decisoria.

1.1 La conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 14 co. 2 della L. n. 241/1990

Come noto, la conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni.

L'obbligatorietà dell'azione, le forme e le modalità di svolgimento della Conferenza di servizi sono disciplinate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. al Capo IV, articoli 14 e successivi.

A tale procedimento accedono in grande misura gli Sportelli Unici delle Attività Produttive (SUAP), in quanto punto di accesso di tutti i procedimenti intesi al rilascio di autorizzazioni per le attività produttive. Parimenti, vi ricorrono

le altre Amministrazioni pubbliche, sia centrali sia periferiche, e tra queste si colloca, tra gli altri, lo Sportello Unico Digitale ZES, istituito dal Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, art.13.

Nella conferenza semplificata in modalità asincrona, le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni entro il termine perentorio, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990. Nella conferenza simultanea in modalità sincrona si applicano i termini e le modalità di espressione delle posizioni previsti dall'art. 14-ter della medesima legge.

Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e, in tal caso, indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso. In particolare il dissenso motivato deve essere espresso in modo inequivoco prima della conclusione dei lavori della conferenza.

1.2 La prevenzione incendi

In questo contesto, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF) è sovente chiamato a rendere il proprio parere in merito all'oggetto della conferenza, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di prevenzione degli incendi, attribuita con Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, art. 14.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, disciplina i procedimenti di prevenzione incendi e i termini entro i quali questi devono concludersi. L'allegato I al medesimo DPR individua, inoltre, tutte le cosiddette *attività* che, in ragione di alcune specifiche caratteristiche di rilievo per gli aspetti inerenti alla prevenzione incendi, vengono assoggettate ai procedimenti suddetti.

Le attività sono organizzate in tre categorie, A, B, e C, che richiedono, propedeuticamente all'avvio dell'esercizio, l'esperimento dei procedimenti descritti nella tabella seguente.

Categoria	Istanza di valutazione progetto ex DPR n. 151/2011, art. 3	Segnalazione certificata di inizio attività, SCIA ex DPR n. 151/2011, art. 4
A	No	Sì, controlli a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate
B	Sì	Sì, controlli a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate
C	Sì	Sì, controlli obbligatori

Al fine di meglio illustrare quanto indicato dalla tabella si precisa che ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011, disciplinante la valutazione dei progetti, il Comando esamina il progetto e si pronuncia sulla conformità alla normativa di prevenzione incendi. L'art. 4, invece, avendo per oggetto una segnalazione certificata, non prevede pareri preliminari. A seguito di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) l'attività può essere oggetto, tuttavia, di controlli, obbligatori oppure a campione, volti alla verifica del rispetto della normativa antincendi così come attestato dal tecnico in sede di SCIA.

Parimenti, il DM 7 agosto 2012 dettaglia i documenti che è necessario trasmettere al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente per l'accoglimento dell'istanza di valutazione progetto nonché per presentazione della SCIA di prevenzione incendi.

Per le fattispecie non ricomprese nell'Allegato I al DPR n. 151/2011, non trovano applicazione i procedimenti di prevenzione incendi disciplinati dal medesimo regolamento.

1.3 Gestione delle modifiche ad attività di prevenzione incendi esistenti

Le modifiche ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sono disciplinate dal DPR n. 151/2011, e dal DM 7 agosto 2012.

L'entità, l'estensione e l'oggetto delle modifiche incidono sul procedimento da seguire. La qualificazione della modifica deve essere documentata dal tecnico abilitato o dal professionista antincendio, nei casi previsti, mediante gli atti richiesti dalla disciplina vigente, ferma restando la competenza del Comando nell'ambito dei procedimenti di valutazione, controllo e vigilanza.

Occorre distinguere:

- Per le modifiche sostanziali con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio è necessario avviare nuovamente i procedimenti di cui agli artt. 3 (Istanza di Valutazione Progetto) e 4 (SCIA) del DPR n. 151/2011.
- Per le modifiche sostanziali senza aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio è sufficiente produrre preventivamente una nuova SCIA, ex art. 4 DPR n. 151/2011, corredata dei documenti indicati dal DM 07/08/2012 e, in particolare, di una dichiarazione di non aggravio a firma di professionista abilitato.
- Le modifiche non sostanziali sono invece documentate all'atto attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 151/2011.

2. Lo svolgimento della conferenza decisoria

Delineata la cornice normativa di riferimento, si descrivono di seguito le operazioni preliminari all'indizione della conferenza di servizi, distinguendo le possibili determinazioni del CNVVF in funzione della categoria dell'attività ai sensi dell'Allegato I al DPR n. 151/2011.

2.1 Indizione della conferenza di servizi

In via generale, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la conferenza è indetta dall'amministrazione procedente ogniqualvolta, per la conclusione positiva del procedimento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni. Ne consegue che il coinvolgimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco può intervenire, ove emergano profili rilevanti ai fini della prevenzione incendi. A titolo meramente esemplificativo, possono assumere il ruolo di amministrazione procedente le Regioni o le autorità competenti nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; le Province e le Città metropolitane; i Comuni, nei procedimenti di rispettiva competenza; le Autorità di sistema portuale, nei casi previsti dall'art. 15 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162; nonché le ulteriori amministrazioni statali, regionali o locali titolari di procedimenti che richiedano il coinvolgimento contestuale di più enti. Quanto alle Zone logistiche semplificate (ZLS), il relativo quadro normativo è recato dall'art. 1, commi 61–65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dal DPCM 4 marzo 2024, n. 40.

L'amministrazione procedente, in via preliminare all'indizione della conferenza, verifica le amministrazioni pubbliche interessate in base alla documentazione prodotta dal richiedente, al fine di trasmettere gli atti ricevuti e di consentire l'avvio degli endoprocedimenti di competenza delle amministrazioni coinvolte.

Queste, nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della convocazione, possono richiedere, per una sola volta, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (così l'art. 14-bis, comma 2, lett. b) della legge n. 241/1990). In tale caso, la richiesta di integrazioni comporta la sospensione per massimo 30 giorni del termine per rendere le proprie determinazioni (come previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990).

2.2 Comunicazione della determinazione di competenza

La documentazione allegata alla convocazione deve consentire di individuare se l'oggetto della conferenza ricomprenda una o più attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I DPR 151/2011, nonché la relativa categoria.

Ciò detto, nel caso in cui siano dichiarate attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi per le categorie B e C è condizione necessaria che siano prodotti i seguenti documenti:

- Mod. PIN 1-2023 – Domanda di valutazione del progetto oppure Mod. PIN 1-2023-PNRR – Domanda di valutazione del progetto per attività PNRR, PNC e ZES;
- marca da bollo da euro 16,00 salvo i casi di esenzione per il richiedente;
- ricevuta di pagamento degli oneri dovuti per i servizi di prevenzione incendi resi dal Comando dei vigili del fuoco;
- relazione tecnica ed elaborati grafici (planimetria generale, piani e sezioni) ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) del DM 7 agosto 2012 (allegato I).

La presenza di ciascuno dei documenti sopra elencati è essenziale ai fini dell'accoglimento dell'istanza all'interno dell'applicativo Prevenzione Incendi Centrale (PRINCE), gestionale delle pratiche antincendio in uso al CNVVF, e per l'assegnazione dell'istruttoria tecnica ad un funzionario.

Per le attività soggette di categoria A non è prevista la preventiva valutazione del progetto di cui all'art. 3 del DPR n. 151/2011; resta fermo, prima dell'esercizio dell'attività, l'obbligo di presentare la SCIA di cui all'art. 4 del medesimo regolamento. Ne consegue che, ai soli fini antincendio, la categoria A non richiede ordinariamente un preventivo parere del Comando nell'ambito della conferenza, ferma restando la successiva presentazione della SCIA e l'esercizio dei controlli di competenza.

Qualora la conferenza di servizi abbia ad oggetto modifiche a un'attività esistente, ovvero a un'attività non ancora esercitata, ma già oggetto di precedente valutazione favorevole del progetto da parte del Comando, occorre che la documentazione tecnica descriva puntualmente la natura della modifica e ne espliciti la rilevanza ai fini antincendio, con particolare riguardo alla riconducibilità all'art. 4, comma 6, del DPR n. 151/2011 e all'eventuale aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. In relazione a tale qualificazione, dovrà essere indicato se la modifica richieda, per le attività di categoria B e C, una nuova valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 e la successiva SCIA ai sensi dell'art. 4, se richieda la sola SCIA, ovvero se possa essere documentata in sede di rinnovo periodico di conformità antincendio, senza necessità di una preventiva determinazione del Comando ai fini antincendio.

Il diagramma di flusso riportato di seguito è finalizzato a guidare l'interprete nell'individuazione del corretto iter procedimentale di prevenzione incendi applicabile alle attività soggette, con particolare riferimento ai casi di nuova attività o di modifica di attività esistente. Lo schema, sulla base dei criteri desumibili dal DPR n. 151/2011 e dal DM 7 agosto 2012, consente di distinguere le diverse fattispecie rilevanti, evidenziando il percorso amministrativo da seguire in relazione alla natura della modifica, al suo carattere sostanziale o non sostanziale e all'eventuale aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Il diagramma ha pertanto funzione orientativa e di sintesi, fermo restando che la corretta qualificazione del caso concreto richiede sempre la valutazione tecnica e normativa della specifica situazione.

Procedure di prevenzione incendi — Modifiche alle attività soggette

DPR 1° agosto 2011, n. 151 — DM 7 agosto 2012

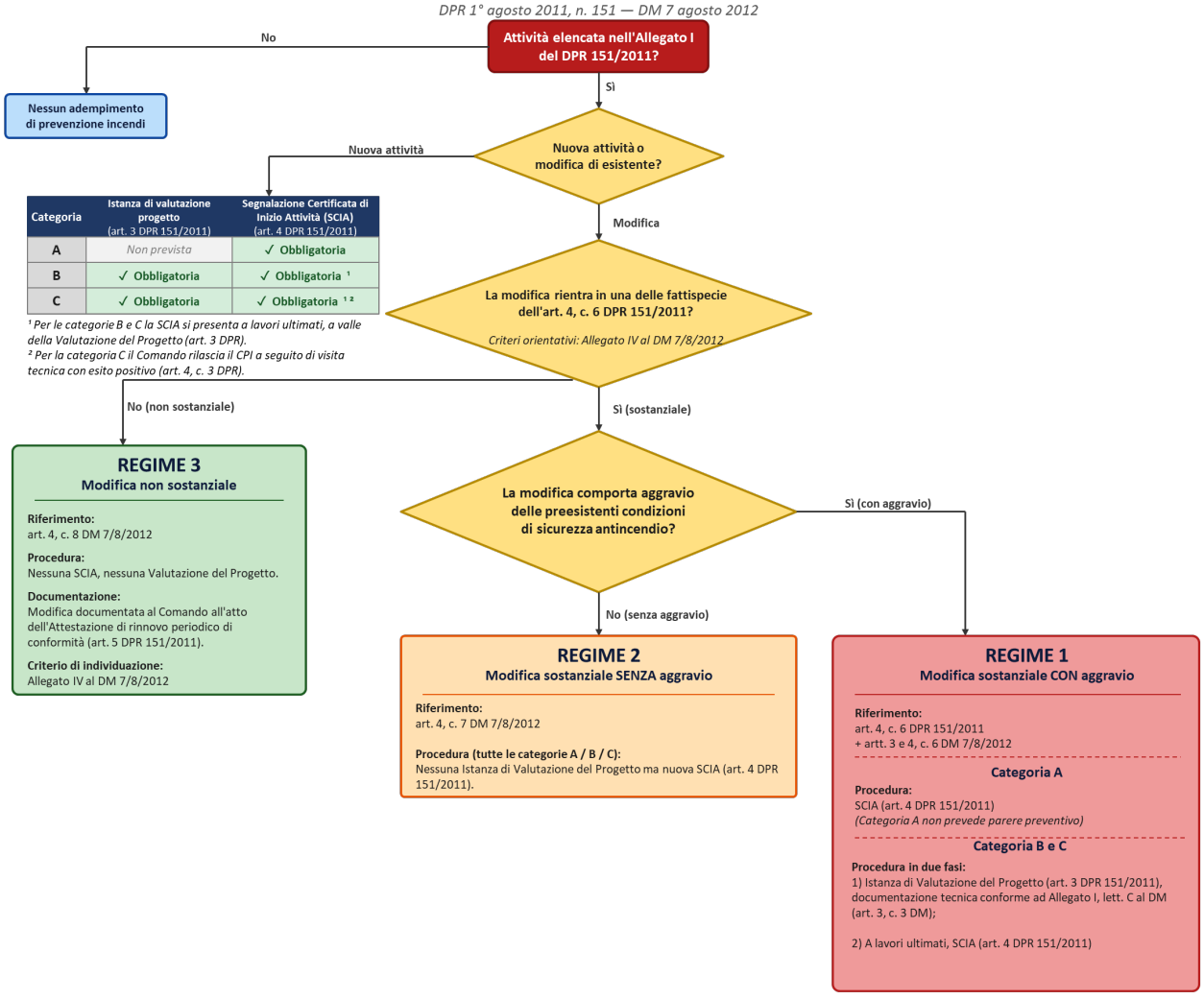

Categoria	Istanza di valutazione progetto (art. 3 DPR 151/2011)	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) (art. 4 DPR 151/2011)
A	*Non prevista*	✓ Obbligatoria
B	✓ Obbligatoria	✓ Obbligatoria [1]
C	✓ Obbligatoria	✓ Obbligatoria [1] [2]

[1] Per le categorie B e C la SCIA si presenta a lavori ultimati, a valle della Valutazione del Progetto (art. 3 DPR).
[2] Per la categoria C il Comando rilascia il CPI a seguito di visita tecnica con esito positivo (art. 4, c. 3 DPR).

Legenda normativa essenziale

Art. 3 DPR 151/2011:	Valutazione del Progetto (obbligatoria per B e C nelle modifiche con aggravio e nelle nuove attività B/C).
Art. 4 DPR 151/2011:	SCIA e controlli del Comando (termini 60 gg per visita tecnica su cat. B/C; cat. A soggetta a controllo a campione).
Art. 4, c. 6 DPR 151/2011:	definisce le fattispecie di modifica rilevanti ai fini antincendio (lavorazione, strutture, destinazione, sostanze pericolose).
Art. 4, c. 7 DM 7/8/2012:	SCIA semplificata per modifiche sostanziali senza aggravio (Regime 2).
Art. 4, c. 8 DM 7/8/2012:	modifiche non ricomprese nell'art. 4, c. 6 DPR e modifiche non sostanziali da RTV → comunicazione al rinnovo periodico (Regime 3).
Allegato IV DM 7/8/2012:	criteri orientativi per l'individuazione delle modifiche sostanziali (punti A-B-C-D-E). In alternativa: valutazione dei rischi di incendio.
Art. 5 DPR 151/2011:	attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (quinquennale; decennale per attività 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77).

2.3 Mancata comunicazione della determinazione

Appare utile precisare che l'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina l'istituto del silenzio-assenso nei procedimenti ad istanza di parte, escludendone espressamente, al comma 4, l'applicazione con riferimento, tra l'altro, agli atti e procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità, ambiti ai quali sono riconducibili i procedimenti di prevenzione incendi.

Nell'ambito della conferenza di servizi, tuttavia, viene precisato che fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato in sede di convocazione ovvero la comunicazione di una determinazione priva dell'indicazione delle modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito.

Ne consegue che, qualora il Comando sia coinvolto in conferenza di servizi, esso è tenuto a esprimere tempestivamente la propria posizione, evitando che l'inerzia possa determinare l'acquisizione di un assenso senza condizioni su profili attinenti alla prevenzione incendi. Ove la fattispecie sottoposta alla conferenza non presenti profili rilevanti ai fini della prevenzione incendi, il Comando dovrà darne puntuale comunicazione all'amministrazione procedente, rappresentando l'assenza di profili di competenza antincendio e la conseguente insussistenza dei presupposti per rendere una determinazione di merito nella materia.

Parimenti, ove sussistano profili di competenza del Corpo nazionale e siano ravvisati motivi ostativi, la relativa posizione dovrà essere espressa in modo chiaro, puntuale e motivato entro i termini della conferenza, atteso che solo l'esplicitazione di un dissenso qualificato prima della conclusione dei lavori consente, nei casi previsti dall'art. 14-quinquies della legge n. 241/1990, l'attivazione del rimedio oppositivo avverso la determinazione motivata conclusiva, nonché la richiesta di provvedimenti in autotutela da parte dell'amministrazione che ha adottato la determinazione conclusiva della conferenza.

Si confida nella consueta collaborazione delle Direzioni regionali e interregionali e dei Comandi provinciali affinché sia assicurata, nell'ambito dei rispettivi territori di competenza, la più ampia diffusione dei contenuti della presente nota presso i professionisti, i rappresentanti unici delle amministrazioni statali, gli sportelli unici per le attività produttive e le amministrazioni procedenti interessate.

IL DIRETTORE
(BOSCAINO)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

DIR/ 20260612_Chiarimenti_procedimenti_PI

GIAMPIETRO
BOSCAINO
MINISTERO
DELL'INTERNO
12.06.2026 15:31:48
GMT+01:00

Vigili del Fuoco
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica